



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 53 del 06/10/2026

OGGETTO: RELAZIONE EX ART. 14, COMMA 3, D. LGS. 201/2022 IN MERITO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI COMPLEMENTARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO COMPLETA DEGLI ALLEGATI 1 E 2 - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **sei** del mese di **ottobre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari

All'appello risultano:

SALVARANI MARIA PAOLA	Presente
BUONO SALVATORE	Presente
MONFARDINI JULY	Presente
PIROLI SIMONE	Presente
MALVEZZI ALESSIA	Presente
GAZZANI ELISA	Presente
MERO GIUSEPPE	Presente
PARENTI ALESSANDRA	Presente
BASTIANINI MARCO	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
CANTA ELENA	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
FARINA MARCO	Presente
PERNIGOTTI GIUSEPPE	Presente
VOI GIAMPAOLO	Presente

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Risultano presenti gli Assessori: Mari Roberto, Buoli Monica, Masenelli Franco, Cortesi Bruno, Biroli Gisella.

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale avv. COPPOLA PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. **BUONO SALVATORE** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **6** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione comunale è titolare del servizio di igiene urbana qualificabile come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, ai sensi di quanto disposto dal combinato degli artt. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e del D. Lgs. 201/2022;
- l'oggetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani è individuato dall'art. 183, c. 1, lett. n), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» (c.d. Codice dell'ambiente), a mente del quale il servizio ricomprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento;
- il Comune di Porto Mantovano in data 30 aprile 2009 ha stipulato con la società Mantova Ambiente srl il contratto per l'affidamento del servizio pubblico locale dei rifiuti urbani integrato, rep. 7319 a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- a seguito dell'introduzione del sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti venivano approvate le modifiche e le integrazioni al contratto di cui sopra e il Comune di Porto Mantovano stipulava con Mantova Ambiente Srl in data 17 febbraio 2011 un contratto Rep. 7390 di affidamento in concessione del servizio assorbente il contratto di servizio pubblico locale dei rifiuti urbani integrato con validità fino al 31/12/2024;
- con Delibera di CC n. 78 del 19/12/2023 è stato revisionato il contratto di concessione con Mantova Ambiente srl quale gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani con l'estensione del servizio fino al 31/12/2026;
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 recante "Riordino della Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ha introdotto una disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, stabilendo principi comuni, uniformi ed essenziali oltre che le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 23/4/2026 avente ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO PER L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE FINALIZZATE ALLA SCELTA DELLA MODALITÀ DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 201/2022 E ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA" sono state demandate al Responsabile dell'Area tecnica 3: Lavori pubblici e Patrimonio lo svolgimento di una pluralità di attività concernenti quanto contemplato dall'articolo 14, commi e 2 , del d.lgs. 201/2022, nonché l'affidamento del servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani in esito alla Deliberazione del Consiglio Comunale che si esprimerà sulla Relazione prevista dal citato art. 14;
- con Determinazione del responsabile del servizio n. 269 del 30 aprile 2026 si è affidato a SE.VA.T. s.c.r.l. il dell'attività di supporto tecnico, amministrativo, finanziario e legale necessario per la redazione della Relazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 201/2022 e unitariamente per la predisposizione di tutta la documentazione per l'espletamento della procedura di affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani nel comune di Porto Mantovano, compreso le attività istruttorie finalizzate alla scelta della migliore modalità di gestione e successivo affidamento del servizio di igiene urbana ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 201/2022

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 impone all'ente locale di avviare le attività istruttorie propedeutiche alla scelta della modalità di affidamento;

RILEVATO che l'art. 42, comma 2, lett. e), D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, fa rientrare nelle attribuzioni del Consiglio Comunale, fra le altre, l'organizzazione dei pubblici servizi, la concessione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

VISTI in particolare:

- l'art. 14, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. n. 201/2022 a norma del quale: “2. *Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.* 3. *Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni.* 4. *Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”;*

VISTO il documento “*Analisi di confronto per individuazione delle modalità di affidamento più efficiente del servizio di igiene urbana nel Comune di Porto Mantovano*”, redatta da SE.VA.T. s.c.r.l., registrata al protocollo comunale al n. 15499 in data 1/7/2026, e approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 1/7/2026 quale atto documento istruttorio preliminare finalizzato ad orientare la scelta della modalità di affidamento del servizio di igiene urbana, da cui risulta:

- a che la metodologia adottata nell'analisi, in base al confronto tra i Comuni della Provincia di Mantova con una popolazione simile di abitanti e situati in pianura — risponde puntualmente al requisito di legittimità, costituendo al contempo la base istruttoria idonea ad essere trasfusa nella Relazione definitiva ex art. 14 D. Lgs. 201/2022;
- b che sono state prese in considerazione le diverse modalità attualmente presenti nel territorio della Provincia di Mantova e nei comuni limitrofi, con riferimento a esperienze paragonabili e all'eventuale gestione precedente del medesimo servizio;
- c che i dati e le valutazioni elaborati nell'analisi, relativi alla qualità del servizio, ai costi pro-capite e per kg di rifiuto, ai risultati di raccolta differenziata e al confronto tra modalità di affidamento presenti nel territorio mantovano, forniscono il supporto analitico necessario a dare conto, con il grado di approfondimento richiesto dalla norma, dei criteri di cui all'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 201/2022.
- d la proposta all'Amministrazione Comunale di procedere con l'elaborazione, attraverso un'indagine di mercato, di un piano industriale basato sulle esigenze del Comune e di procedere con l'affidamento del servizio tramite gara ad evidenza pubblica nel rispetto degli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 201/2022 e succ. e dalla disciplina ARERA attualmente vigente in materia di igiene urbana.

RILEVATO che, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 14 del D. Lgs. 201/2022, è stata elaborata apposita relazione, corredata dai seguenti allegati:

All. 1 – PEFA di gara

All. 2 – Relazione di accompagnamento al PEFA

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. n. 201/2022, il quale recita che “1. *Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il*

ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore";

PRESO ATTO:

- che dal contenuto del documento “Analisi di confronto per individuazione delle modalità di affidamento più efficiente del servizio di igiene urbana nel Comune di Porto Mantovano” di cui alla DGC 97/2026 la modalità in affidamento a terzi in concessione rappresenta quella complessivamente più vantaggiosa per l’Ente;
- della documentazione trasmessa dalla società SEVAT s.c.r.l. prot. 22788 del 1/10/2026;
- che dal contenuto del documento “RELAZIONE EX ART. 14, COMMA 3, D. LGS. 201/2022 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI COMPLEMENTARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO” COMPLETA DEGLI ALLEGATI 1 E 2 si rileva che la modalità in affidamento a terzi mediante la procedura ad evidenza pubblica della concessione, con procedura aperta telematica e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, rappresenta quella più vantaggiosa per l’Ente;
- che sulla base dell’istruttoria posta in essere, la scelta dell’affidamento a terzi in concessione è quella che risulta più rispettosa dei principi posti alla base dell’esercizio della funzione amministrativa, volti al perseguimento dell’interesse pubblico, alla corretta e adeguata gestione del servizio di igiene ambientale, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del territorio e delle correlate esigenze. La scelta di ricorso al mercato può considerarsi quindi, nel caso di specie e sotto il profilo dell’opportunità, la migliore attualmente perseguibile;

RITENUTO di fare propri i contenuti della suddetta RELAZIONE EX ART. 14, COMMA 3, D. LGS. 201/2022 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI COMPLEMENTARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO” COMPLETA DEGLI ALLEGATI 1 E 2, prot. prot. 22812 del 1/10/2026 elaborata dagli uffici con il supporto tecnico della società SEVAT s.c.r.l. e quindi procedere con la sua approvazione, ribadendo nel contempo al Responsabile dell’Area Tecnica 3 l’indirizzo di portare avanti le procedure per l’affidamento del servizio tramite gara ad evidenza pubblica;

DATO ATTO CHE la procedura di gara si svolgerà per conto dell’Amministrazione Comunale, tramite la Provincia di Brescia – ufficio CUC Comunità Montana di Valle Trompia (giusta convenzione approvata dal comune di Porto Mantovano con Deliberazione di CC n. 29 del 21/4/2026) quale Stazione Appaltante;

RITENUTO di modificare il Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi contenuto nel DUP e approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 adottata in data 22/12/2025 ad oggetto “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026 - 2028 – APPROVAZIONE” aggiornando la durata dell’affidamento che passa da cinque a otto anni e inserendo l’importo aggiornato stimato per l’intera durata dell’affidamento di € 19.244.596,34 al netto dell’ IVA e che si allega al presente atto;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19 agosto 2024, esecutiva con la quale sono state approvate le Linee Programmatiche di mandato 2024 -2029;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 adottata in data 22/12/2025 ad oggetto “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026 - 2028 – APPROVAZIONE”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 adottata in data 22/12/2025 ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028 E ALLEGATI E PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2026 - 2028 – APPROVAZIONE”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 29/12/2025 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 - 2028 – PARTE CONTABILE E AFFIDAMENTO DEI CAPITOLI DEL PEG AI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 30/03/2026 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE PIAO 2026-2028”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21/04/2026 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2025 DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO”;
- la Deliberazione di CC n. 42 del 30/7/2026 avente ad oggetto: “VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2026 - 2028 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2026 - 2028 - QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ARTT. 175 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000) – APPROVAZIONE”;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
- il D.Lgs. n. 36/2023, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, entrato in vigore in data 01/04/2023 e la cui applicazione decorre dal 01/07/2023;
- il Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- la L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs 23 dicembre 2022 , n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” e smi;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- il D.Lgs. 175 del 19/8/2016;
- la Legge n. 221/2012 e s.m.i.;
- la Legge n. 190/2014 e s.m.i.;
- LR Lombardia n. 26/2003 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito per quanto di competenza, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

DELIBERA

- 1 DI RECEPIRE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2 DI APPROVARE la RELAZIONE EX ART. 14, COMMA 3, D. LGS. 201/2022 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI COMPLEMENTARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO” COMPLETA DEGLI ALLEGATI 1 E 2, prot. 22812 del 1/10/2026 elaborata dagli uffici con il supporto tecnico della società SEVAT s.c.r.l. relativamente all’affidamento del servizio di igiene urbana comunale, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche sotto il profilo motivazionale;
- 3 DI APPROVARE altresì la scelta dell’affidamento a terzi mediante concessione di servizi, modalità che risulta più rispettosa dei principi posti alla base dell’esercizio della funzione amministrativa, volti al perseguimento dell’interesse pubblico, alla corretta ed adeguata gestione del servizio di igiene ambientale, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del territorio e delle correlate esigenze;
- 4 DI MODIFICARE il Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi contenuto nel DUP e approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 22/12/2025 ad oggetto “NOTA DI

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026 - 2028 – APPROVAZIONE” aggiornando la durata dell’affidamento che passa da cinque a otto anni e inserendo l’importo aggiornato stimato per l’intera durata dell’affidamento di € 19.244.596,34 al netto dell’ IVA e che si allega al presente atto;

- 5 DI STABILIRE che le funzioni di Stazione Appaltante saranno esercitate, per conto dell’Amministrazione Comunale, dalla Provincia di Brescia – ufficio CUC Comunità Montana di Valle Trompia, giusta convenzione approvata dal comune di Porto Mantovano con Deliberazione di CC n. 29 del 21/4/2026;
- 6 DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai competenti uffici comunali, al fine di attuare gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa per poter dare attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento, ivi compresa l’avvio della procedura di gara e la trasmissione della delibera e la pubblicazione della Relazione ex art 14 D.Lgs. n. 201/2022 sul sito istituzionale dell’amministrazione comunale, ai fini della trasparenza e il successivo invio all’ANAC per la pubblicazione sul sito <https://www.anticorruzione.it/documenti-trasparenza-spl> unitamente alla presente;
- 7 DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica 3 Lavori Pubblici e Patrimonio di provvedere alle comunicazioni e all’acquisizione della documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente e prescritta dal presente atto per dare corso alla procedura di affidamento del servizio di “gestione integrata dei rifiuti” tramite gara ad evidenza pubblica;
- 8 DI DARE ATTO CHE:
 - ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 4 e ss. il responsabile del procedimento è l’architetto Rosanna Moffa, responsabile dell’area tecnica comunale;
 - sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure anticorruzione previste nella sezione anticorruzione del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
 - in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune e non sussistono obblighi di astensione previsti dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente;
 - ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1 Responsabile del servizio interessato;*
- 2 Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “La parola al Sindaco”.

SINDACO: “Prima di iniziare la discussione, occorrerebbe fare una piccola rettifica per un refuso nella deliberazione. Nelle premesse, al punto prima dei “Visti”, bisogna togliere, alla

fine della frase: *“Di oneri sicurezza non soggetti a ribasso”*, per cui la frase rimane: *“Inserendo l'importo aggiornato stimato per l'intera durata dell'affidamento di euro 19.244.596,34, al netto dell'IVA e che si allega al presente atto”*. Nella parte deliberativa, al punto 4, togliere la frase: *“Di oneri e sicurezza non soggetti a ribasso”*, per cui la frase risulta: *“Inserendo l'importo aggiornato stimato per l'intera durata dell'affidamento di euro 19.244.596,34, al netto dell'IVA e che si allega al presente atto”*. Conseguo lo scritto anche al Presidente, in modo tale che durante la verbalizzazione vengano corrette queste due frasi per un errore di refuso. L'Amministrazione propone in approvazione la relazione (ex art. 14, comma 3 del D. Lgs. 201/2022) in merito al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, igiene ambientale e servizi complementari. Nella relazione in cui entreranno in dettaglio i tecnici consulenti, che hanno affiancato l'Ufficio Tecnico con un attento lavoro di analisi e studio dello stato dell'arte e di comparazione con altre realtà paragonabili, risulta evidente l'attenzione relativa al miglioramento qualitativo del servizio. Il Comune di Porto Mantovano si attesta tra i Comuni con più alta percentuale di raccolta differenziata della Provincia di Mantova. Questo risultato, pari al 93%, è da sottolineare, in quanto è il risultato di una cittadinanza attenta e consapevole. Nell'ottica di miglioramento del servizio, si è quindi data massima attenzione alla qualità dei rifiuti raccolti, in quanto aumentare la quantità della porzione riciclabile risulta utopico. Il servizio verrà migliorato tenendo a riferimento lo schema di livello 3: qualitativo intermedio. L'Amministrazione ha inteso accertare con la presente relazione la convenienza per la propria realtà di ricorrere al mercato, riconoscendo come modalità di affidamento maggiormente sostenibile e conveniente, la procedura ad evidenza pubblica, nello specifico aperta, a carattere europeo, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il servizio sarà dato in concessione per un periodo di otto anni. Ringrazio l'Ufficio Tecnico e passo la parola ai tecnici collegati e all'ingegnere Loda”.

ING. LODA: “Interviene direttamente il collega Mozzi”.

DR. FILIPPO MARTELENGO MOZZI: “Buonasera a tutti! L'intervento è volto a presentare un po' la relazione, ma soprattutto le ragioni per cui viene adottata questa relazione. Il Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali, ossia il Decreto Legislativo 201/2022, da quando è entrato in vigore e a fine 2022 obbliga o comunque porta gli Enti Locali a dover adottare delle valutazioni, che prima comunque erano viste in maniera marginale, in vista comunque di una maggiore trasparenza e di una maggiore responsabilità da parte dell'Ente nelle proprie scelte. L'art.14, nello specifico, disciplina infatti come l'Ente Locale debba individuare la modalità di gestione del servizio pubblico locale ritenuta più efficiente, sia da un punto di vista economico, tecnico e qualitativo, sulla base di valutazioni tecnico-economiche e di confronti sia in riferimento ai risultati raggiunti nella gestione precedente e quindi con l'affidamento in scadenza, sia confrontando la realtà dell'Ente, in questo caso di Porto Mantovano, con altre realtà paragonabili da un punto di vista economico, qualitativo e di dati tecnici. Per quanto riguarda il servizio rifiuti, come potete infatti leggere nella relazione, è stata posta in essere, in linea con le scelte già adottate col precedente affidamento, ossia quello di procedere con una procedura di affidamento del servizio rifiuti aperta, quindi a gara, al fine di favorire sì la concorrenza del mercato, ma ponendosi anche in linea con quanto richiesto dal Decreto Legislativo 201 (art. 14), pone tre possibilità di affidamento: procedura ad evidenza pubblica, in house o Società mista, ponendo al primo posto proprio la procedura ad evidenza pubblica, facendo quindi ruotare il favore del legislatore su questa o su quella opzione. Inoltre, anche in linea con il successivo art. 15, è richiesto all'Ente Locale di favorire il regime della concessione, anche qui in linea con il

precedente affidamento. Come si può poi notare nel proseguo della relazione, è stata attuata una valutazione tecnico-economica sia dei risultati raggiunti dalla gestione precedente, con dati ufficiali ISPRA costo euro/abitante, costo euro/chilo e percentuale di raccolta differenziata, nonché anche il rapporto QF benchmark, costo unitario effettivo benchmark, per cui si evidenziava, sia dai dati ISPRA che da questo rapporto, un costo del servizio ad oggi comunque superiore ai benchmark di riferimento, nonostante un'ottima percentuale di raccolta differenziata raggiunta. Per quanto riguarda poi il confronto opposto, si è posta anche necessaria, in quanto richiesta dalla normativa, la comparazione con esperienze alternative paragonabili a quella di Porto Mantovano. Sono quindi stati adottati sempre i dati confrontati il costo euro/abitante, il costo euro/chilo e la percentuale di raccolta differenziata (dati sempre ufficiali ISPRA), con realtà simili da un punto di vista demografico, comprendenti dai 10.000 ai 20.000 abitanti e più o meno limitrofe, in base al fine di comprendere anche nella comparazione tutte le alternative di affidamento individuate all'interno del 201. Da questi confronti è emersa comunque una economia nella scelta di procedere come modalità di gestione del futuro affidamento quella della gara ad evidenza pubblica. Se l'ingegnere Loda ha qualcos'altro da dire”.

ING. LODA: “Occorre dire che tutti i confronti di monitoraggio fatti tengono conto anche delle disposizioni dell'Autorità Regolatoria, in particolar modo della 596 e della 374, con tutti gli indici di monitoraggio. Queste sono quindi tutte valutazioni che anche l'Autorità Regolatoria (ARERA) sostanzialmente indica in un processo di valutazione di miglioramento e di consolidamento. In questo caso è proprio un consolidamento delle performance raggiunte nella raccolta differenziata”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “Visto che la presentazione dei tecnici è terminata, quindi li ringraziamo,. apriamo la discussione. La parola al consigliere Ghizzi”.

Il consigliere Ghizzi inizia ad esporre il proprio intervento

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “Mi dicono che non si sente niente”.

Dopo l'intervento dei tecnici il consigliere Ghizzi riprende dall'inizio il proprio intervento.

CONSIGLIERE GHIZZI: “La scelta di oggi non è una scelta di ordinaria amministrazione, in quanto stiamo decidendo come verrà gestito per i prossimi otto anni un servizio essenziale per il nostro Comune attraverso un affidamento del valore complessivo di circa 19 milioni di euro. Proprio per questo, credo che il punto centrale sia capire quanto l'istruttoria svolta riesca effettivamente a sostenere la conclusione a cui arriva, ossia l'individuazione della gara ad evidenza pubblica come modalità ideale per Porto Mantovano. Una prima osservazione riguarda il confronto con gli altri Comuni. La relazione fonda una parte importante della propria valutazione su un campione di appena sei realtà: tre con gestione mediante gara, due con Società mista e una sola in house. È quindi su una base molto ristretta che vengono confrontati modelli diversi e se ne traggono indicazioni sulle loro convenienze. A questo si aggiunge un problema di omogeneità del campione. L'unico Comune utilizzato come riferimento per l'in house è Castiglione delle Stiviere, con 23.859 abitanti, che non rientra nella fascia tra i 10.000 e i 20.000, che la stessa analisi dichiara di aver assunto come criterio di selezione. È un aspetto rilevante, anche perché la stessa istruttoria, richiamando la sentenza n. 230/2025 del TAR Marche, sottolinea la necessità di confrontare realtà territorialmente, demograficamente e morfologicamente omogenee e la

solidità di questo confronto diventa ancora più importante considerando il peso che assume nella valutazione finale. Per le diverse alternative non vengono infatti sviluppati modelli economico-finanziari specifici per Porto, ma una parte rilevante delle conclusioni viene ricavata proprio dal confronto di alcuni indicatori riferiti a questi sei Comuni. Se i Comuni fossero stati diversi, probabilmente le conclusioni sarebbero state diverse. Secondo me, questa è una cosa da segnalare. Una seconda osservazione, ancora più significativa, emerge dal PEFA della futura gestione, predisposto ai fini dell'espletamento della procedura di gara. Raccolta differenziata, indifferenziata e spazzamento passano complessivamente da 1.556.000 euro nel PEF del 2026, approvato a luglio, a 978.000 euro nel primo anno del PEFA, cioè 577.000 euro in meno, quindi oltre il 37%. Una riduzione di questa portata avrebbe richiesto di poter verificare con precisione quale livello di prestazioni corrispondesse a quel minor costo ed è qui che abbiamo incontrato un limite importante. Il PEFA rinvia al disciplinare tecnico e al capitolato per definire concretamente le prestazioni della futura gestione, ma questi documenti non sono stati messi a disposizione del Consiglio, cioè nella relazione al PEFA, al punto 2, si fa esplicitamente indicazione di questi due documenti, ma noi non li abbiamo potuti vedere. Possiamo quindi vedere quanto dovrebbe costare il nuovo servizio, ma non abbiamo tutti gli elementi per verificare quale servizio corrisponde a quel costo e di conseguenza quanto della riduzione derivi da maggiore efficienza e quanto da una diversa organizzazione delle prestazioni o dei costi. Un esempio è lo spazzamento, che dai circa 294.000 euro del PEF 2026, quello di luglio, si passa a 229.000 euro nel PEF, quindi oltre il 22% in meno. Nel PEF di luglio, invece, la valorizzazione del KA veniva motivata anche con l'esigenza di una maggiore pulizia del territorio. Senza il disciplinare tecnico, non possiamo verificare se a quel minor costo, cioè quello ipotizzato nel PEF, corrisponde anche un livello di servizio analogo a quello che si immaginava di avere nel PEF 2026, approvato a luglio. C'è poi un altro elemento che avrebbe meritato un chiarimento. Nella relazione di accompagnamento al PEFA, il benchmark viene fissato in 34,36 centesimi al chilogrammo e qualificato come fabbisogno standard, mentre la fonte ISPRA richiamata identifica quel valore come il costo totale unitario effettivo di Porto Mantovano nel 2024. Nel PEF approvato a luglio il benchmark utilizzato era invece 25,339 centesimi al chilo; cosa che determina una differenza che incide sul rapporto tra costo unitario e benchmark e quindi sulla determinazione dello schema regolatorio. Non sosteniamo che queste scelte siano necessariamente errate, ma rileviamo semplicemente che nella documentazione fornita al Consiglio non troviamo alcuna spiegazione in merito a questa diversità di individuazione del benchmark, cioè per l'analisi dei costi del Comune pregressi se ne usa uno e quelli per il PEFA futuribile se ne usa un altro e non si capisce perché sia stato fatto così. Infine c'è una questione di metodo. L'istruttoria viene formalmente avviata nell'aprile 2026 e il 1° luglio, sulla base di un'analisi giustamente definita come preliminare, la Giunta assume l'indirizzo di procedere mediante gara ad evidenza pubblica, cioè indirizzo che parte da luglio. Quella stessa analisi precisa però – giustamente – di non esaurire gli approfondimenti richiesti dall'art. 14, ma di costituire la base da sviluppare nella relazione definitiva. Era quindi nella relazione definitiva che ci saremmo aspettati un confronto particolarmente approfondito tra le alternative. Un confronto c'è, ma non con la stessa profondità. Per la gara viene costruito un modello economico finanziario prospettico riferito a Porto, mentre per le altre modalità ci si affida soprattutto alle esperienze di pochi altri Comuni. Un aspetto che assume ancora più rilievo, alla luce della stessa sentenza del TAR Marche, è richiamata nell'istruttoria, proprio per sottolineare la necessità di fondare la scelta su confronti omogenei e realmente comparabili. Nonostante questa diversa profondità di analisi, la relazione arriva comunque a una conclusione molto netta: la gara viene individuata come la modalità ideale per Porto

Mantovano. È questo, in definitiva, il punto che ci lascia più perplessi. Abbiamo un modello economico della futura gestione mediante gara, ma non tutti gli elementi necessari per verificare se quei costi siano coerenti con il servizio, in quanto non abbiamo dei documenti e soprattutto se questa soluzione sia realmente più conveniente delle alternative possibili per Porto. Per una decisione che impegnerà il Comune per i prossimi otto anni, riteniamo che il passaggio dalla soluzione individuata alla dimostrazione della sua effettiva convenienza, rispetto alle alternative, richiedesse una analisi più completa e soprattutto pienamente verificabile dal Consiglio. Aggiungo solo una nota finale. Io ho l'impressione che la delibera di Giunta del 1° luglio abbia pesantemente orientato sia l'analisi successiva che la predisposizione di questa relazione all'art. 14, rendendo di fatto questo passaggio sostanzialmente simbolico. Io non dico che l'Amministrazione non possa dare indirizzi, ma dire il 1° di luglio che l'indirizzo è quello di fare la gara, prima ancora di fare la relazione definitiva, ex art. 14 e sottoporla al Consiglio, secondo me è stata una fuga in avanti poco opportuna. Io comunque mi fermo qui, preannunciando che il nostro voto, proprio per le ragioni che ho cercato di spiegare, sarà contrario”.

ING. LODA: “Provo a rispondere alle tante questioni poste, partendo innanzitutto dal TAR Marche. La sentenza del TAR Marche, riguardante “Ancona Ambiente”, in una condizione comunque diversa, in cui “Ancona Ambiente” ha tentato l'in house generale, a livello regionale, nel confronto che citava lei, a livello proprio di non omogeneità ed equilibrio fra i vari Comuni, è dovuto proprio al fatto che sono stati presi Comuni – l'ha citato lei stesso – morfologicamente e territorialmente vicini. quando invece “Ancona Ambiente” aveva fatto un'analisi random nei Comuni italiani. Lo sappiamo per certo perché abbiamo analizzato e conosciamo benissimo la questione, avendo poi lavorato per la parte in questione. Sostanzialmente erano stati presi Comuni della Lombardia e della Puglia, cioè proprio Comuni nazionali, peraltro neanche capoluoghi di Provincia o di Regione, quale era Ancona e i suoi limitrofi, bensì anche paesini che avevano mille o duemila abitanti, quindi tutti con un benchmark di valore superiore rispetto al valore attuale. Questa era stata un po' la sintesi di quella sentenza ed è stato un pilastro per tutti, in quanto hanno giustamente definito un principio, cioè esiste un equilibrio, sia in termini di popolazione poi per i 5-6.000, cioè dai 20 ai 23 o dai 12 ai 10 ai 12 – sono infatti quelle le fasce –, sostanzialmente cambia poco. Non possiamo certo paragonare una città da 100.000 abitanti con un paese di 1.200 abitanti e soprattutto la morfologia, in quanto un conto è un paese turistico, un conto è un paese montano e un conto è un paese in Provincia di Mantova, in cui regna una morfologia piana e di conseguenza non ci sono le problematiche che possono esserci in paesi turistici montani o addirittura in Liguria, come quelli che stiamo seguendo, in cui hanno il problema inverso delle spiagge e dei rifiuti plastici. Sostanzialmente questo è ciò che diceva il TAR Marche. Per quanto riguarda invece il discorso del benchmark rilevato, noi l'abbiamo rilevato nel valore ufficiale. Ci sono vari sistemi per andare a determinare il benchmark. Chiaramente il QF viene dato dal sistema, mentre il benchmark può essere dato da Ifel, da Geropa o da altri sistemi di calcolo. Le variazioni sono minime. I concetti e le differenze che ci sono fra i benchmark e i costi evidenziano comunque sostanzialmente la stessa tipologia legge di lavoro. Noi lavoriamo, ad esempio, con Geropa, mentre altri lavorano con Ifel, ma sostanzialmente si tratta di differenze di 0 virgola, in base a calcoli, vicinanze e quant'altro, che vengono determinati nei costi, ossia i famosi costi standard ministeriali, in quanto è di questo che stiamo parlando. Per quanto riguarda invece – vado a memoria – gli obiettivi su tipologie di confronto, ossia valore economico e servizio offerto, sono chiaramente partiti da una valutazione di servizi simili, in quanto è l'obiettivo principale e ciò è dimostrato dal fatto che abbiamo messo come obiettivo il consolidamento del mantenimento del valore

della raccolta differenziata. È evidente che con oltre un 90% non puoi andare a chiedere il miglioramento. Ciò vuol quindi dire che il risultato è già alto. Si chiede il consolidamento e il mantenimento del consolidamento, quindi un livello di servizio che dovrà portare a dei risultati, che non sono solo – attenzione! – quelli della raccolta differenziata, ossia i famosi “Gamma 1” di Arera, ma sono anche tutte le efficienze e gli obiettivi (R1, R2 e H), ossia tutti gli indici di monitoraggio che l'Autorità Regolatoria impone e che noi abbiamo chiesto all'interno del PEFA. Il PEFA non parla infatti solo di un valore economico, ma il PEFA si informa anche di uno stato patrimoniale identificativo, di un rendiconto finanziario e soprattutto anche di valutazioni delle efficienze del servizio. L'R1, l'R2 e l'H derivano proprio dalla valutazione del servizio. Sono tutti indici che l'Autorità Regolatoria ha posto in essere ancora nel 2023 con la 387, poi diventata 374, con l'ultima variazione della qualità tecnica nel 2025. Per quanto riguarda il PEFA, questo è costruito partendo dal PEF 2026. La regola della 596, in attuazione per la preparazione della gara, sono stati infatti utilizzati. Dal 2026, in base alla delibera 596, del 2024, dell'Autorità Regolatoria, c'è infatti l'obbligo ad utilizzare il metodo tariffario nella preparazione e valutazione delle gare e di qualsiasi strumento. Occorre quindi dire che il Piano Economico Finanziario di affidamento, il cosiddetto PEFA, in questo caso diventerà un PEFA di gara, poi ci sarà un PEFA di offerta dal punto di vista del gestore offerente e quant'altro. Lo principio è lo stesso di un eventuale PEFA di affidamento, qualora si parli degli altri due sistemi, di cui si diceva prima, dell'art. 14, cioè l'in house o la Società mista, la quale però richiede un passaggio con la 596. Ribadisco che PEFA è costruito partendo dall'MTR-1 del 2026, con la proiezione del 2027. È evidente che nella costruzione del PEFA di gara si utilizzano gli indici attuali conosciuti, quindi tutte le ripartizioni e tutti gli obblighi. Anche il fattore di sharing viene costruito in base alle performance che si chiedono a livello qualitativo 3, schema finalizzato all'obiettivo finale del risultato anche qualitativo. È quindi tutto costruito in questo tool, che per certi aspetti è molto simile al concetto di tool dell'MTR, ma sostanzialmente prevede anche un aspetto dello stato patrimoniale, un aspetto del Rendiconto finanziario, quindi si dovrà anche dimostrare come arrivare a sostenere finanziariamente chi partecipa e valutare anche l'aspetto finanziario, che di conseguenza in questo tool vengono richiesti e riportati numericamente. Il Piano finanziario allegato è fondamentalmente il risultato di tutti gli indici che vengono posti a base del calcolo. Non so se poi abbia dimenticato qualcosa. Io mi ero segnato queste tre macro-risposte, sostanzialmente quattro quesiti, per cui se ho dimenticato qualcosa”.

DR. FILIPPO MARTELENGO MOZZI: “Io vorrei fare una puntualizzazione sulla questione di Castiglione delle Stiviere. È vero che si tratta di un Comune che supera i 20.000 abitanti, quindi supera il range considerato, ma è anche l'unico Comune in Provincia di Mantova che presenta affidamento in house providing, quindi è stato inserito nonostante i 2.000 abitanti in più. Non sono infatti i 2.000 abitanti in più a fare la differenza, ma è stato inserito perché è l'unico Comune in Provincia di Mantova ad avere affidamento in house providing. È quindi stato ritenuto opportuno inserire anche quello, visto che la Legge 201 parla proprio di evidenza pubblica in house providing e Società mista. Inoltre i confronti sono stati fatti anche rispetto alle medie della Provincia di Mantova e della Regione Lombardia, quindi si è partiti dalla gestione precedente, ossia dal Comune di Porto Mantovano, quindi dall'affidamento che in scadenza e dai consuntivi degli ultimi anni, quindi abbiamo lavorato su dati certi, verificati e ufficiali ISPRA. Con una versione precedente e con l'andamento dei costi degli ultimi anni è stato rilevato un forte aumento dei costi e questo è poi stato rapportato alla media regionale e alla media provinciale, quindi sono stati considerati anche tutti i Comuni della Provincia di Mantova. Infine è stata fatta

una analisi specifica proprio per i Comuni limitrofi o comunque demograficamente simili al Comune di Porto Mantovano, nel range appunto di 10.000 o 20.000. Questi sei Comuni sono quelli che rientrano in un raggio geografico che non vada dall'altra parte della Provincia. Sono solo sei Comuni, ma ciò perché si sono utilizzati dei criteri che vanno poi ad individuare delle situazioni simili. Se fossero infatti stati inseriti venti Comuni su venti Comuni la variazione è comunque maggiore. La variazione del servizio offerto o comunque anche le caratteristiche tra i vari Comuni è maggiore. In più, per quanto riguarda il PEFA di gara, i costi di pulizia delle caditoie sono stati inseriti nel PEFA di gara fuori perimetro, a differenza rispetto a quanto faceva Mantova Ambiente, visto che ARERA richiede proprio che le pulizie delle caditoie vengano individuate come costi fuori perimetro, quindi nei costi CSL o CRD magari questi 87.000 annui mancano, ma perché sono sotto”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “Per una dinamica più semplice della discussione, io pregherei i tecnici di intervenire alla fine. Adesso facciamo parlare tutti i consiglieri, per cui loro si annotano le criticità e poi danno una risposta. La parola al consigliere Voi”.

CONSIGLIERE VOI: “La premessa qual è? Io ringrazio i tecnici per la loro presenza. Loro hanno fatto la relazione e se ho bisogno di un chiarimento, mi rivolgo a loro. Ciò che però io chiedo, lo chiedo al Consiglio Comunale e quindi all'Amministrazione. Questi sono due piani diversi. Allo stesso modo in cui ho esaminato i documenti come consigliere comunale, penso li abbia esaminati anche chi me li ha proposti, quindi le risposte le ritengo in primis dal Consiglio Comunale e le voglio dal Consiglio Comunale. Vogliamo partire in primis dalla relazione al Piano Economico Finanziario di gara PEFA. Notiamo che nella stessa non viene scritto il tipo e le modalità di raccolta dei rifiuti prescelti, elementi essenziali per definire i costi, gli standard di servizio e i modelli operativi, ad esempio il porta a porta, l'uso di cassonetti stradali differenziati o sistema misto porta a porta per alcuni rifiuti e cassonetti stradali differenziati. Chiaramente i costi cambiano in base alla scelta fatta e quindi a seconda dell'impiego del personale, mezzi ed attrezzature, ad esempio kit domiciliari o contenitori stradali, sugli investimenti per la flotta veicolare sulle attrezzature richieste. La scelta quindi della tipologia e dei modelli operativi della raccolta debbono essere esplicitati e sono a base del Piano Economico Finanziario, visto che diversamente non si capisce a cosa siano rapportati i numeri. Dopo questa premessa, passo a fare alcune considerazioni inerenti ai numeri presenti nel Piano Tariffario di gara. Nel Piano sono esposti i costi per singole voci del gestore uscente, raffrontate con quelle che andranno a gara. La prima cosa che balza all'occhio sono i costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, che passano dagli attuali 1.146.300 a 695.934, con un -450.366 euro, con una riduzione del 40%. Se ne desume che la tipologia di raccolta non sarà più quella attuale, visto che altrimenti non capisco come mai i costi attuali. Sappiamo poi che i costi che incidono fortemente sono i costi del personale, i costi dei camion che girano, i costi dei carburanti, quindi tutte queste cose. Quale però sarà e quali caratteristiche e modalità avrà questo nuovo tipo di raccolta? Vorrei citare altri numeri, ma sono sicuro che vi tedierei, per cui passo al dato finale, al valore TIA, che rappresenta il calcolo delle entrate tariffarie totali previste nel Piano economico Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. L'espressione TIA indica che la tariffa totale posta a copertura dei costi del servizio è la somma di due macrocomponenti. La TVA totale variabile, ovvero la quota di entrate tariffarie relativa alle componenti di costo variabile, copre le spese che cambiano in base alla quantità di rifiuti prodotti e gestiti, come la raccolta e il trasporto della frazione differenziata, oltre al trattamento e recupero. L'altra componente è la TFA netto delta, ossia

totale fisso. Stiamo quindi parlando di due componenti nel nostro costo, ossia una parte fissa e una parte variabile. Parliamo di una parte fissa, ovvero la quota di entrate tariffarie relativa alle componenti di costo fisso. Copre i costi di struttura indipendenti dalla quantità dei rifiuti, come lo spazzamento e lavaggio delle strade o la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti. In sintesi, il valore TIA, risultante da questa somma, rappresenta il fabbisogno finanziario reale che verrà poi ripartito all'interno delle bollette dei rifiuti fra le utenze domestiche e non domestiche. Questo dato passa dai 2.689.045 previsti dall'attuale gestore, a 2.249.556 previsti dal nuovo Piano Economico Finanziario, quale primo anno, con un risparmio di 439.479 euro; risparmio che proviene essenzialmente dalla voce "Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate" che, come detto prima, passa dagli attuali 1.146.300 ai 695.934 euro, con un risparmio di 450.366 euro, ossia -40%. Occorre quindi dire che la base di questo PEFA è il diverso tipo di raccolta, che – lo ribadisco – non viene esplicitato in nessuna pagina. Vorrei inoltre sottolineare che come Comune abbiamo alcune specifiche che debbono essere considerate, ovvero che attualmente la nostra discarica è gestita in subappalto da ASEP, con un ricavo per la stessa di circa 90.000 euro e che i cittadini dell'abitato di Soave ora possono conferire i loro rifiuti anche nella piazzola TEA, lungo la strada che collega la nostra frazione con Mantova. Per quanto poi riguarda i parametri per arrivare a decidere che tipo di affidamento fare per la raccolta dei rifiuti mediante gara ad evidenza pubblica o affidamento Società mista – mi avvalgo quindi un po' del mio passato –, la tariffa euro per abitante, ad esempio, non ha tanto senso se non si conoscono quante sono le utenze domestiche o non domestiche di un Comune rispetto all'altro e – infine – quanto peso viene attribuito alle due utenze. Mi spiego meglio. Questo è un dato che varia molto da Comune a Comune. Fatta a cento la spesa totale, bisogna capire quanto viene ripartito alle utenze domestiche e quanto a quelle non domestiche. Inoltre, sui quantitativi e totali della raccolta rifiuti urbani (RU), voglio ricordare che incidono i fattori di assimilazione, che definiscono quali rifiuti speciali possono essere trattati come urbani e quindi quanti sono per ogni Comune considerato, ma anche in questo caso non vengono dettagliati. I rifiuti assimilabili agli urbani sono rifiuti speciali non pericolosi, generati da attività commerciali, industriali, artigianali o servizi che per natura e composizione merceologica sono simili ai rifiuti domestici e possono essere gestiti negli stessi impianti. Questo per dire che i dati che voi mettete a confronto sono numeri aggregati che non permettono una reale valutazione delle singole componenti e che quindi non permettono un vero confronto. Voglio inoltre rimarcare che nel nostro Comune, nel 2009, ci fu la gara ad evidenza pubblica non per la raccolta porta a porta – questo deve essere ben chiaro –, ma per quella con cassonetti indifferenziati, con la possibilità di sperimentare nella frazione di Soave le piazzole ecologiche spinte, ovvero cassonetti differenziati per tipo di rifiuto urbano. Il sistema attuale è stato introdotto modificando e integrando il contratto originario, quindi un affidamento in concessione senza andare a nuova gara. Occorre perciò dire che di fatto il nostro porta a porta non è mai stato sottoposto a gara ad evidenza pubblica. Tutto quanto prima detto, è pura disquisizione, che non porta nulla e questo lo sappiamo, in quanto noi sappiamo che voi già all'origine volevate andare verso questa scelta. La vostra è una scelta prettamente politica, che ha portato a non considerare quanto sottoscritto da 51 su 64 Comuni mantovani, ovvero la proposta di delegazione per la gestione integrata dei rifiuti promossa da Mantova Ambiente. Chiaramente il nostro voto sarà contrario".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: "La parola al consigliere Pernigotti".

CONSIGLIERE PERNIGOTTI: “Sig. Presidente, colleghi consiglieri e membri della Giunta, intervengo su questa proposta di deliberazione con la consapevolezza del dovere primario che ciascuno di noi è chiamato ad adempiere in quest'aula: la tutela del bene comune, dell'interesse pubblico e delle risorse della nostra comunità. Come già detto, ci troviamo di fronte a un atto che impegna il Comune di Porto Mantovano per i prossimi otto anni, con un valore imponente, che supera i 19,2 milioni di euro. Proprio per la portata di questo impegno economico e sociale, la nostra valutazione non può prescindere da una profonda analisi sia del metodo seguito dalla Amministrazione che del merito economico e gestionale dei documenti presentati. Sotto il profilo procedurale istituzionale, dobbiamo registrare una forte criticità. Siamo stati infatti convocati in Commissione ambiente per una informativa preliminare. Ho sentito definire questa convocazione una cortesia. Apprezziamo il tono, ma nessun Organo istituzionale vive di cortesie. Presentare un mero elenco di norme generali significa privare la Commissione della possibilità di svolgere la sua naturale funzione consultiva e propositiva, riducendo il ruolo dei componenti ad un puro esercizio di stile. Passando all'analisi del Piano Economico Finanziario, occorre chiarire un equivoco di fondo. Il PEA elaborato definisce la cornice contabile e i tetti di spesa ammissibili, ma non sostituisce e non sostituirà mai il Piano industriale. L'Amministrazione ha scambiato un algoritmo regolatorio per un progetto. Ci vengono presentati i numeri teorici di un modello ARERA, ma si è scelto di non tradurli in un Piano industriale pubblico, lasciando il Consiglio al buio sulla organizzazione reale dei mezzi, del personale e delle frequenze sul nostro territorio. Dall'esame dei prospetti numerici emergono elementi che richiedono una immediata chiarezza. Probabilmente l'osservazione della Sindaca dà risposta a questa prima osservazione. A partire infatti dalla composizione del quadro economico, abbiamo riscontrato un disallineamento dei saldi. La scheda di sintesi della relazione ex art. 14 indica un valore di affidamento di 19.186.996 euro, mentre la delibera e il DUP riportano 19.244.596 euro. Riguardo a questa differenza di 57.600 euro, chiediamo spiegazioni alla Giunta per sapere se siano già state assolte o se siano da quantificarsi e ricondursi a degli oneri di sicurezza. Probabilmente è così, però vedremo. Stupisce inoltre constatare che soltanto nel luglio 2024, con la deliberazione di Consiglio n. 42, la stessa Amministrazione avesse quantificato la pulizia straordinaria di tutte le oltre 5.600 caditoie dell'intero territorio comunale in una spesa integrativa di 20.000 euro. Oggi, per lo stesso servizio inserito a base di gara, si ipotizza un importo quadruplicato di 87.500 euro l'anno, senza che vi sia un solo foglio di capitolato tecnico che motivi questo balzo economico o chiarisca la frequenza e la quantità degli interventi programmati. Stupisce l'annuncio di una drastica riduzione del 22,15% del corrispettivo annuo al gestore, che passerebbe pertanto da 2,89 milioni a 2,25 milioni. Tuttavia, analizzando i prospetti contabili, emerge che buona parte (circa 276.000 euro), in questo calo, deriva non da un efficientamento operativo del bando, ma da un semplice e naturale azzeramento dei conguagli e delle quote pregresse del gestore uscente, che giungono a fisiologica scadenza nel 2026. Parallelamente, sempre il PEFA, ipotizza una contrazione di circa il 39-40% sulla voce della raccolta differenziata, che passa da 1,14 milioni a circa 695.000 euro l'anno. Mantenere il 93% di raccolta differenziata per otto anni su 8.200 utenze, riducendo così nettamente le risorse, è sicuramente un obiettivo ambizioso. Avremmo voluto vedere ciò fortemente supportato da una documentazione tecnica e da un piano di organizzazione chiaro. Oggi noi non sappiamo nemmeno come verrà operativamente svolta la raccolta. Molti cittadini e molte utenze si chiedono legittimamente se rimarrà il porta a porta o se il modello di servizio verrà modificato, ma senza un piano distrettuale a corredo, come può questo Consiglio oggi valutare la reale fattibilità e garantire che non sia la qualità del servizio a pagarne il prezzo? Eppure oggi l'intero progetto tecnico gestionale è del tutto assente, ma anche il piano industriale, che dovrebbe definire il

dimensionamento del personale, i mezzi, la logistica, ma anche il capitolato speciale d'appalto, con le prestazioni obbligatorie, gli standard minimi e le penali; manca il disciplinare tecnico, con il frequenziario, che dovrebbe dirci esattamente quante volte e come verranno pulite le strade, le caditoie e le raccolte di rifiuti. Ci viene chiesto di impegnare 19,2 milioni di euro per i prossimi otto anni a scatola chiusa. Votare questa delibera, senza conoscere il progetto gestionale reale, significa firmare un vero e proprio assegno in bianco. Per questo noi chiediamo il ritiro formale della proposta di delibera per completare l'istruttoria. In caso contrario, il nostro voto sarà fermamente contrario”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “La parola al consigliere Ghizzi”.

CONSIGLIERE GHIZZI: “Intervengo per un veloce chiarimento anche in merito alle risposte che sono state date dai tecnici, che ringrazio. Il senso del mio intervento era diverso, ossia era mostrare e dimostrare, come poi è stato detto correttamente da chi mi ha seguito, che la documentazione fornita non era sufficiente. Nel momento in cui nella relazione al PEFA si scrive, al punto 2: *“L'appalto ha per oggetto l'affidamento della concessione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Porto Mantovano, da eseguirsi secondo le indicazioni definite nel disciplinare tecnico allegato al capitolato speciale d'appalto”*. Io capisco che in questa fase non è prevedibile che arrivino i documenti di gara, però allora non si scrive quella cosa lì, nel senso che si scrive una cosa diversa e si dice come, a grandi linee, si intende gestire il servizio. In questo modo, io riesco infatti a confrontarlo con i dati che eventualmente arrivano da altri Comuni o dall'esperienza pregressa del Comune di Porto Mantovano, ma diversamente non so che servizi verranno messi in campo e quindi non riesco ad associarli ai costi che si prevedono. Io sono sicuro che il PEFA sia stato calcolato correttamente dai tecnici, in quanto hanno usato il tool e tutte le loro competenze per farlo, ma non è quello il senso della questione. Il senso della questione era infatti cercare di far capire ai consiglieri che debbono votare la delibera come si arriva a determinati costi e come eventualmente sono stati organizzati. Ad esempio, i costi generali di gestione precipitano dall'attuale PEF di luglio al PEFA; precipitano già nell'anno 2027 e addirittura arrivano a 30.000 euro. Questa cosa è dovuta ad una diversa imputazione dei costi? È dovuta ad un risparmio? Non si sa. È per questo che ci si lamenta del fatto che manca la documentazione a supporto di ciò che si sostiene. Relativamente al discorso sui benchmark, io ho semplicemente letto ciò che è scritto a pagina 7, sempre della relazione di accompagnamento al PEFA. A pagina 7 si dice: *“Il benchmark di riferimento è il fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge 147 ecc.”* e fin qui va bene. Relativamente al valore del benchmark nel caso del PEFA, a differenza di ciò che è successo per il PEF 2026 votato a luglio, dice: *“Il valore del benchmark è stato definito sulla base dei dati consuntivi relativi alla gestione dell'annualità 2024, reso disponibile da ISPRA al seguente link”*. È quindi stato usato un valore che è generato sul sito di ISPRA, che poi è il costo unitario. Non si tratta perciò del benchmark, ma di una cosa diversa, per cui chiedevo spiegazioni al riguardo. In realtà, tra il benchmark usato nel PEFA e quello usato nel PEF 2026, non ci sono pochi centesimi di differenza, nel senso che uno è 34 e qualcosa e l'altro è 25 qualcosa, quindi c'è differenza. Occorre dire che i costi inseriti nel PEF sicuramente non subiscono variazioni da questa cosa qui, però ciò determina il quadro regolatorio, per cui anche in quel caso sarebbe stato utile avere una spiegazione maggiore sul perché si usava quel numero. Il discorso è quindi semplicemente questo. In realtà, a me non sembra che siano state veramente confrontate le diverse modalità possibili di assegnazione del servizio. A me sembra che sia stato fatto un grande lavoro sulla questione della gara, con documentazione, ancorché incompleta, ma comunque sicuramente

molto abbondante e molto meno sul ragionamento legato alle altre forme di affidamento, quindi con Società mista e l'in house. Finisco dicendo solo una cosa. È chiaro che l'in house solo a Castiglione va benissimo, ma il problema non è quello. Il problema è l'ampiezza del campione, in quanto è vero che la sentenza del TAR – sono andato a guardarla – parla di realtà omogenee ecc. ecc., ma non ti obbliga a rimanere all'interno della stessa Provincia, proprio perché c'era un campione solo per l'in house. Probabilmente questa cosa non l'avremmo mai considerata per altre milioni di ragioni, ma visto che era stata presa in considerazione e doveva essere analizzata, si sarebbero potuti inserire anche Comuni limitrofi, fuori dalla Provincia di Mantova, che magari avevano situazioni simili. Ciò che eccepisco io è che il campione era troppo ridotto. Mi viene in mente una cosa sul costo al chilo, ovvero il fatto di tirar via uno dei Comuni che è andato a gara e che ha un costo assolutamente fuori scala, avrebbe cambiato la conclusione. Se io guardo il costo al chilo e tiro via Curtatone, l'assegnazione con Società mista era più conveniente rispetto a quella con gara. Questo cosa vuol dire? Non vuol dire che sia sbagliata la relazione, ma vuol dire che se io prendo un campione piccolino, con solo sei Comuni, succedono queste cose”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “La parola al Sindaco”.

SINDACO: “Partiamo dall’oggetto della deliberazione di oggi, che è la relazione ex art. 14 e poi il PEFA. Noi oggi andiamo quindi ad approvare la modalità di affidamento, ossia se andare a gara o in altra modalità e oggi, con la relazione che è stata sottoposta ai consiglieri comunali, si evidenzia quanto andare a gara sia più conveniente. Ciò è dimostrato da una analisi su sei campioni, ma anche sulla Provincia e sulla Regione e comunque i dati vengono richiamati all'interno della relazione. Questa relazione vede più conveniente andare a gara, ma con specifiche abbastanza chiare sia nella relazione ex art. 14 che nella relazione di accompagnamento al PEFA, infatti in tantissimi capoversi delle due relazioni si parla di consolidamento dei livelli di qualità e quindi del mantenimento e del raggiungimento dell'obiettivo. Ovviamente noi oggi, all'interno comunque del nostro PEFA, presentiamo un Piano, che poi non viene approvato qui, ma un'idea di servizio che garantisca il medesimo standard quantitativo e il miglioramento qualitativo, già evidente dallo schema 3, che infatti, a livello qualitativo, migliora. Questo è chiaro, in quanto tutto ciò è scritto all'interno della relazione e ci sono anche tutti gli obiettivi e le linee di indirizzo per poi scrivere il Piano industriale e quindi il disciplinare di gara, che però oggi non è oggetto di deliberazione, in quanto starà negli atti di gara che verranno approvati in uno step successivo all'approvazione di oggi. Noi quindi oggi, con questa relazione e con questo PEFA, definiamo e riusciamo a dimostrare che l'andare a gara è decisamente più conveniente”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “La parola al consigliere Ghizzi”.

CONSIGLIERE GHIZZI: “Secondo me non lo dimostrate. Il nostro voto sarà quindi contrario per tutto ciò che ho già detto e che non ripeterò”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “Se i tecnici non hanno da ribattere nulla, pongo ai voti il punto n. 6”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 17.

Voti favorevoli n.11 (Salvarani, Buono, Monfardini, Piroli, Malvezzi, Gazzani, Mero, Parenti, Bastianini, Bindini, Canta), contrari n. 6 (Ghizzi, Bonora, Ciribanti, Voi, Farina, Pernigotti), astenuti nessuno

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “Pongo al voto l'immediata eseguibilità della presente delibera”.

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n.11 (Salvarani, Buono, Monfardini, Piroli, Malvezzi, Gazzani, Mero, Parenti, Bastianini, Bindini, Canta), contrari n. 6 (Ghizzi, Bonora, Ciribanti, Voi, Farina, Pernigotti), astenuti nessuno, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ING. LODA: “Noi stacciamo il collegamento. Vi ringraziamo, augurandovi una buona serata e una buona continuazione di lavoro”.

SINDACO: “Grazie a voi e buona serata!”.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
BUONO SALVATORE
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
COPPOLA PAOLO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)